



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1502

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori STEFANI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTÙ, POTENTI e PUCCIARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 2025

Modifiche al codice di procedura civile in materia di oralità del rito civile ordinario di cognizione

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende modificare l’articolo 127-ter del codice di procedura civile, al fine di ripristinare l’ordinario principio di oralità per le udienze del rito civile.

In particolare, si introduce la possibilità di trattazione scritta delle udienze civili esclusivamente su richiesta congiunta delle parti costituite.

Tale previsione rappresenta una deroga al modello prevalentemente cartolare delineato dalla riforma cosiddetta Cartabia, senza tuttavia comprometterne i principi ispiratori, poiché consente una gestione più flessibile e conforme alle specificità delle controversie.

La norma mira inoltre a valorizzare la partecipazione attiva degli avvocati e la funzione dinamica dell’udienza come momento essenziale del contraddittorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 127-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 127-ter. – (*Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza*) – L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. L'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice.

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini possono essere abbreviati.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di

udienza a tutti gli effetti. Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza ».

2. All'articolo 128, primo comma, del codice di procedura civile, il secondo periodo è soppresso.